

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI VARENA

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali. L'art. 8 della **L.P. 27 dicembre 2010, n. 27** (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *"la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*. Il **20 settembre 2012** è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il **Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali** in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spesa indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *"Oggetto ed ambito di applicazione"*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *"nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società"*;
- l'art. 2 *"Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società"*: dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 *"Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese"*: prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 *"Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house"*: stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 "*Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*" e l'art. 6 "*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;

- l'art. 7 "*Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della **L.P. 27 dicembre 2012, n. 25** (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;

- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "**Protocollo di intesa sulla Finanza Locale**" siglato il **10.11.2014**, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "*Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali*", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La **Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)**, all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il menzionato comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il **31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

Ai sensi del menzionato comma 612 della L. 190/2014 l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è Sindaco.

La lettera h) del terzo comma dell'articolo 26 del TULROC conferisce tuttavia al Consiglio comunale la competenza in materia di "costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata".

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 1 dd. 30.01.2014, ha autorizzato il mantenimento anche per l'anno 2014 delle partecipazioni del Comune di Varena, come di seguito elencate.

Alla luce della citata normativa, e al fine di una più larga condivisione, si prevede di sottoporre il presente Piano, approvato dal Sindaco, all'attenzione del Consiglio comunale, affinché questo sia reso edotto del suo contenuto e adotti una deliberazione di presa d'atto dello stesso.

ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il nostro Ente detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 3,331 % in **Fiemme Servizi s.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti per i Comuni di Fiemme, compresa la relativa tariffazione;
2. 0,008 % in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il servizio di trasporto pubblico (i Comuni di Fiemme sono titolari del servizio pubblico di trasporto intercomunale di Fiemme che gestiscono per il tramite della Comunità);
3. 0,0071 % in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, anche per il Comune;
4. 0,42 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio a sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
5. 1,00 % in **Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.**, società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%. Per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007;
6. 0,21 % in **Set Distribuzione S.p.a.**, società a capitale misto pubblico privato che si occupa di distribuzione di energia elettrica, trasporto e trasformazione della stessa.

E' da rilevare infine che **nessuna** delle società partecipate sopra indicate, possiede partecipazioni in altre società (**c.d. partecipazione indiretta**). Tale fatto è positivo in quanto riduce i rischi per la finanza pubblica dovuti all'assenza di un potere di intervento diretto e, in generale, di minori poteri di governance.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5 e 6** sono da ritenersi **indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i servizi pubblici a rete: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: " Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) ". Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.

La locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5 e 6** è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5, e 6** svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo le società **1, 2 e 6**. In tutti e tre i casi il bacino di utenza di tali società corrisponde all'Ambito

Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento (con art. 13 bis della L.p. 3/2006 per le società **1 e 2** e con deliberazioni della Giunta Provinciale 882/2003 e 1994/2013 per la società **6**).

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Pertanto è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *"al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale"*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società **2 e 3**.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., si ricorda che Il Consorzio a sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCME) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune all'Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l., trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni di Fiemme detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share". La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Pertanto si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T. sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica e che dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 (ultimo dato conosciuto) presenta un Return On Equity (R.O.E)(vedi nota *) positivo, pari a 5,04%.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune a **Set Distribuzione S.p.a.**, trattasi di Società a capitale misto pubblico privato, che svolge attività di distribuzione di energia elettrica, trasporto e trasformazione della stessa. La partecipazione del Comune di Varena deriva dalla cessione di ramo d'azienda afferente l'attività commerciale di distribuzione dell'energia elettrica a clienti finali (ex Azienda Elettrica Comunale). Tale partecipazione è consentita dall'art. 1 del D.P.R. 26.03.1977 n. 235, come modificato dal D.lgs. 11.11.1999 n. 463, che detta norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia. Si rileva peraltro che con tale partecipazione si realizzano dividendi, senza alcun onere a carico del Comune. In ragione dell'esigua partecipazione detenuta dal Comune di Varena, ammontante allo 0,21 %, si ritiene non possibile dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per quanto riguarda **Fiemme Servizi spa**, anch'essa risponde al modello dell'in house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio. Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in valle di fiemme viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che al 31.12.2014 si è attestata sul 86,4 %.
- il controllo sul servizio da parte dei Comuni è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte dei Comuni, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio.

Dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 presentava un Return On Equity (R.O.E) (vedi nota *) positivo, pari a 5,04% e nel 2013 (ultimo dato disponibile), presentava un Return On Equity (R.O.E) positivo, pari a 0,4%.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. e), nonché per adempiere a quanto previsto dal **Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali** di data 20 settembre 2012, si rinvia a quanto stabilito nell'allegata Relazione tecnica che in data 17 marzo 2015 è stata approvata dai rappresentanti degli enti soci riuniti nella Conferenza dei Sindaci.

Varena, lì 31.03.2015



IL SINDACO

dott. Paride Gianmoena

*** Definizione di "ROE (Return On Equity)"** ROE = Risultato netto / Capitale proprio

Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale a dire quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Poiché il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione, l'indicatore può essere considerato riassuntivo della economicità complessiva, cioè dell'efficienza e dell'efficacia con cui l'alta direzione ha condotto l'intero processo gestionale. Il ROE è, infatti, influenzato dalle scelte compiute nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle decisioni relative alla gestione finanziaria, patrimoniale, accessoria e dalle disposizioni fiscali. Rappresenta, in modo sintetico, l'ammontare delle risorse generate dall'attività dell'impresa e ne approssima il livello di autofinanziamento potenziale raggiungibile attraverso la ritenzione degli utili netti; da questo punto di vista esprime il tasso di sviluppo degli investimenti sostenibile senza modificare il coefficiente di indebitamento, a meno di dividendi o di altre variazioni del capitale proprio. Il valore soglia che può indicare un segnale di pericolo può essere individuato nel 2%. Valori di eccellenza possono ritenersi quelli superiori al 5 -6%. Il valore del ROE, se elevato, influenza positivamente la capacità dell'impresa di reperire nuove risorse a titolo di capitale proprio, per cui non può che essere considerato positivamente ai fini della nostra analisi.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

RELAZIONE TECNICA

SOCIETA' COINVOLTA:

La relazione tecnica è riferita solo alla società **FIEMME SERVIZI SPA** e non riguarda operazioni di cessioni, fusioni, scissioni ecc.. ma le politiche di efficientamento e contenimento dei costi di funzionamento.

AZIONI PREVISTE E TEMPI DI ATTUAZIONE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Recepimento Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20.09.2012 tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali:

Controllo sulla gestione della società

Il controllo e la vigilanza dei soci sulla gestione della Società, nonché sull'attuazione da parte della stessa degli indirizzi contenute nel presente documento, avviene attraverso:

- la presentazione tempestiva del piano finanziario rifiuti per l'anno successivo, che viene poi discusso ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci di Fiemme;
- l'esame di una specifica relazione sull'andamento della gestione della Società, in termini economico-finanziari-patrimoniali, contenente informazioni sull'attività svolta fino al 31 luglio e su quella da svolgere fino al termine dell'esercizio, che la Società stessa si impegna a fornire ai soci entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno;
- l'esame del bilancio di esercizio, che la Società si impegna a fornire ai soci entro il 30 aprile di ogni anno, corredato di relazione che riporti le verifiche in ordine ai risultati economico-finanziari-patrimoniali conseguiti, avendo riferimento agli obiettivi programmati.

La società è comunque tenuta ad adottare un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed adeguato alla Legge 190/2012. Copia del modello organizzativo e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, dovrà essere trasmessa ai soci entro 30 giorni dall'adozione.

Fermi restando i diritti di informativa spettanti a ciascun socio pubblico, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività della società, deve essere trasmessa ai soci, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

La società è altresì tenuta a fornire tempestivamente, a richiesta dei soci, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione.

Trasparenza, pubblicità e utilizzo strumenti digitali

La società è tenuta a rispettare la normativa vigente sugli obblighi di pubblicità e trasparenza come da art. 1 comma 2 della L.r. n. 10/2014. La società deve inoltre:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dei soci pubblici, mediante l'iscrizione della medesima società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;

c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Comunità e con i Comuni di Fiemme.

La società deve conformare la propria attività alle disposizioni e all'impiego degli innovativi strumenti disciplinati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), in un'ottica sia di efficienza ed efficacia operativa che di maggiore economicità e celerità dei rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione e con gli utenti.

Affidamenti di lavori, servizi e forniture

Relativamente agli affidi di lavori, servizi e forniture, la società è tenuta a rispettare la normativa vigente per gli enti locali della Provincia di Trento. In particolare:

1. adottare procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ai sensi della L.p. 26/1993 e s.m., della L.p. 23/1990 e s.m. e del d.lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi quali uguaglianza di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta degli operatori.

2. in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, provvedere all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge. Al riguardo la società dovrà tenere presente quanto disposto dall'art. 40 L.p. 14/2014 per effetto del quale la Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

Modalità e limiti per il reclutamento del personale

La società è tenuta a dotarsi, entro il termine di tre mesi dal presente atto, di una disciplina interna per la definizione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui al c. 3 dell'art. 35 del d.l.vo n. 165/2001 e s.m.

La società è tenuta a chiedere alla Conferenza dei Sindaci, per il tramite della Comunità, la preventiva autorizzazione all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo:

- in caso di sostituzione di personale cessato dal servizio;
- per garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dagli enti soci o dalle autorità di regolazione;
- per rispetto di obblighi normativi;
- assunzioni conseguenti ad incremento di attività del servizio affidato o a nuovi servizi affidati.

Sono comunque ammesse le assunzioni a tempo determinato per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Indirizzi per conferimento degli incarichi

La società deve adottare, entro il 31.12.2015 una specifica disciplina interna finalizzata al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e collaborazione in coerenza con quanto previsto dal Capo II bis della L.p. 23/1990 e s.m.

CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Compensi ai componenti del consiglio di amministrazione.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono omnicomprensivi, salvi i rimborsi spese documentati, e non possono essere complessivamente aumentati rispetto a quelli in essere nel 2014.

Per effetto dell'art. 7 L.p. 22.4.2014 n. 1, agli amministratori della società nominati dopo il 25.4.2014 e che siano amministratori (Sindaco, Presidente Comunità, Assessore, Consigliere) degli enti locali soci, non spetta alcun emolumento.

La società è tenuta a trasmettere ai soci entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

La società, nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio, deve dare riscontro dei predetti dati.

Contenimento della spesa per il personale

Il trattamento economico del Direttore/Dirigente della società non può superare il trattamento economico del Segretario generale dell'amministrazione locale di maggioranza relativa, fatto salvo il mantenimento del trattamento economico in godimento al 31.12.2014.

Stante che l'art. 24 della L.p. 14/2014 ha disposto il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, relativamente all'anno 2015 e all'anno 2016, conformemente all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012, e il blocco della corresponsione di integrazioni dell'indennità di vacanza contrattuale per lo stesso periodo, è fatto divieto alla Società di procedere al rinnovo degli accordi aziendali per gli anni e con le modalità previsti da tali norme.

Compensi dell'organo di controllo e compensi per l'organo di revisione legale dei conti

Gli importi per compensi dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti non potranno essere superiori alla spesa sostenuta nell'esercizio 2014, e comunque l'importo non può superare per ciascun componente il limite massimo di € 12.000 per ogni esercizio sociale.

Indirizzi per il contenimento delle spese discrezionali.

Nello svolgimento della propria attività la società informa i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare la società è tenuta a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale quali, a titolo esemplificativo, spese relative a relazioni pubbliche, rappresentanza, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, produzioni audiovisive, progetti grafici e sponsorizzazioni.

La società è tenuta ad assicurare una riduzione del 5% delle spese di natura discrezionale rispetto alla spesa riferita all'esercizio 2014.

Restano escluse dal predetto limite le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali alla sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese al corretto comportamento in materia di rifiuti o alla informazione circa la raccolta porta a porta spinta o riferite a pubblicazioni obbligatorie per legge.

Norma di rinvio

La società si impegna a rispettare le ulteriori misure di contenimento della spesa individuate dal consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia a sensi art. 8 comma 3 lett. e) della L.p. 27/2010 e s.m. oltre a quelle eventualmente stabilite, per le società a prevalente partecipazione pubblica, da norme statali che abbiano validità anche sul territorio di competenza della società.

VERIFICA OSSERVANZA AZIONI PREVISTE E SANZIONI

La società è tenuta a trasmettere ai soci, entro il 31.01.2016, per la predisposizione della relazione sui risultati conseguiti di cui all'art 1 comma 612 della L. 190/2014, apposito report controfirmato dal collegio sindacale che dimostri l'avvenuto rispetto degli indirizzi sopra esposti e il dettaglio dei risultati economici conseguiti.

La mancata osservanza degli indirizzi sopra esposti dà luogo ad azione sociale di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili della società.

Relazione approvata dai rappresentanti degli Enti soci in data 17 marzo 2015



IL SINDACO

dott. Paride Gianmoena